



COMUNE DI VILLAVERLA (Provincia di Vicenza)

REPERTORIO N. 22.07

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2005
Successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 06.09.2006
Successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2007
Successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2008
Successivamente modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 39 del 23.12.2011
Successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2016
Successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 14.06.2018

INDICE

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto	Pag. 4
Art. 2 Definizioni	Pag. 4

CAPO II – NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività	Pag. 6
Art. 4 Autorizzazione con posteggio	Pag. 7
Art. 5 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	Pag. 8
Art. 6 Revoca dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 7 Commercio in forma itinerante - Divieti	Pag. 11
Art. 8 Criteri generali circa gli orari	Pag. 11
Art. 9 Produttori agricoli	Pag. 12
Art. 10 Autorizzazioni temporanee	Pag. 12
Art. 11 Sub ingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche	Pag. 13
Art. 12 Obblighi e divieti per gli operatori	Pag. 14
Art. 12 bis Prescrizioni particolari per il mercato di Villaverla	Pag. 14
Art. 13 Richiamo alle norme igienico-sanitarie	Pag. 15

CAPO III –POSTEGGI ISOLATI E MERCATI

Art. 14 Tipologia dell'area destinata ai posteggi isolati di Novoledo, localizzazione e svolgimento	Pag. 16
Art. 14 bis Tipologia dell'area destinata al mercato settimanali di Villaverla, localizzazione e svolgimento	Pag. 16
Art. 15 Prescrizioni circa gli orari di svolgimento dei mercati settimanali	Pag. 17
Art. 16 Funzionamento dei mercati	Pag. 18
Art. 17 Definizione di corrette modalità di vendita	Pag. 18
Art. 18 Eventuale sospensione del mercato a posteggi	Pag. 19
Art. 19 Circolazione pedonale e veicolare	Pag. 19
Art. 20 Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie	Pag. 19
Art. 21 Criteri di assegnazione dei posteggi ad imprenditori agricoli	Pag. 20

Art. 22 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle assegnazioni delle concessioni	Pag. 20
Art. 23 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie	Pag. 21
Art. 24 Modalità di assegnazione dei posteggi precari	Pag. 21
Art. 25 Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Pag. 22
Art. 26 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	Pag. 22
Art. 27 Trasferimento dei posteggi	Pag. 23
Art. 27 bis Trasferimento temporaneo del mercato	Pag. 23
Art. 28 Eventuale soppressione dei posteggi	Pag. 24
Art. 29 Potenziamento dei mercati esistenti	Pag. 24
Art. 30 Modifica del giorno di svolgimento del mercato	Pag. 25
Art. 31 Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione	Pag. 25
CAPO IV – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE DI NOVOLEDO E VILLAVERLA	
Art. 32 Autorizzazioni temporanee durante le sagre paesane	Pag. 26
Art. 33 Individuazione delle aree per lo svolgimento delle Sagre Comunali	Pag. 26
Art. 34 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee	Pag. 27
Art. 35 Criteri per la composizione della graduatoria	Pag. 28
Art. 36 Decadenza del diritto di anzianità per l'inclusione in graduatoria	Pag. 28
Art. 37 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	Pag. 28
Art. 38 Obblighi e divieti per gli operatori	Pag. 29
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 39 Rinvio a disposizioni di legge	Pag. 30
Art. 40 Modulistica	Pag. 30
Art. 41 Sanzioni	Pag. 30
Art. 42 Monitoraggio	Pag. 31
Art. 43 Abrogazione delle precedenti disposizioni	Pag. 31

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 come modificata dalla L.R. n. 19 del 3.10.2003, dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902), ed alle modifiche apportate con DGR 633/2003, 1028/2004 e DGR 2 agosto 2005 n. 2113

2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale parere deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - e. per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;

- f. per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti
- g. per presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- h. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- i. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- j. per autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/1998, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- k. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- m. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 D.lgs 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare
- n. per tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- o. Per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p. Per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato
- q. Per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

CAPO II
NORMATIVA GENERALE

Art. 3
Esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche o a società di persone. Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.
2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs 114/1998 anche i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs 114/1998.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 3, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
5. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
6. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

Art. 4

Autorizzazione con posteggio

1. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
3. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata con le modalità indicate nell'avviso pubblicato nel BUR.
L'inoltro della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel bando saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, nonché il termine, non superiore a quindici giorni, per la sua regolarizzazione.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del d.lgs 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo l'unica graduatoria redatta in base ai criteri di priorità; indicati al successivo art. 20.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha

priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

9. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

10. *Abrogato.*

11. *Abrogato.*

12. *Abrogato.*

13. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

14. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

15. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

16. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

17. Nelle aree demaniali non comunali di cui il comune non abbia la diretta disponibilità è possibile l'istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni, anche temporali, per l'utilizzo delle medesime. In tal caso il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti per poter svolgere l'attività, rilascia il provvedimento autorizzatorio per il commercio su posteggio e la relativa concessione.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino

ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società di persone.

3. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

6. Si rammenta che per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.

7. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune o dalla legislazione vigente. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

8. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4-bis della L.R. 10/2001 il Comune considera, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, la popolazione residente e domiciliata senza fissa dimora iscritta nell'Anagrafe della popolazione residente di cui alla l. 24 dicembre 1954 n. 1128.

9. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

10. I Comuni che hanno rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA devono verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione

prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

11. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

12. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

Art. 6 Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;

b) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma II, del decreto legislativo;

2. Si rammenta che per le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate ad operatori divenuti irreperibili e cancellati dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) l'Amministrazione comunale competente deve provvedere alla pronuncia di decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.

3. Il Comune dopo aver rilasciato autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione di partita IVA deve verificare che, entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) della legge regionale n. 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

4. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.
5. Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

Art. 7
Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. È vietato esercitare il commercio itinerante ad una distanza inferiore a metri 1.000, misurata dal posteggio più vicino in concomitanza con lo svolgimento dei mercati di cui al successivi artt. 14 e 14 bis e in occasione delle Sagre annuali di Novoledo (prima settimana di luglio) e di Villaverla (prima settimana di agosto) e per le quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati (cfr. art. 31).
3. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti aree site nel comune di Villaverla:

a) aree prospicienti le scuole materne, elementari e medie di Villaverla capoluogo e Novoledo
a) aree prospicienti le chiese parrocchiali e le canoniche di Villaverla capoluogo e Novoledo.
c) Area antistante Villa Ghellini
d) Piazza del Popolo per tutta la sua estensione e lunghezza;
e) Piazza delle Fornaci per tutta la sue estensione e lunghezza
f) Via Mariano Rumor

4. E' altresì vietato l'esercizio dell'attività del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante nelle aree sottoposte ai vincoli di cui D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni ambientali). Presso il Settore Tecnico è presente a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 8
Criteri generali circa gli orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2001 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con

quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);

b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;

d) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00

Art. 9 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 10/2001 non possono essere istituiti mercati riservati ai produttori agricoli. E' possibile l'istituzione di un singolo posteggio isolato riservato ai produttori agricoli.

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art. 10 Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

2. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

3. Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S., possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Art. 11

Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.
2. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
4. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990 n. 241, nel caso di trasferimento in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001 deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda."

Art. 12

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
7. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
8. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio.
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
10. L'operatore deve dotarsi di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente (6 kg. – 21A 89B-C) debitamente omologato e manutentato a norma di legge.
11. L'operatore che utilizza GPL deve dotarsi di due estintori di incendio portatili aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
12. La violazione dei commi 10 e 11 comporterà, oltre all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 41 comma 2° del presente regolamento, l'immediato allontanamento coatto dall'area mercatale a cura delle Forze di Polizia.

Art. 12 bis
Prescrizioni particolari per il mercato di Villaverla

1. Gli operatori commerciali per accedere all'area mercatale del capoluogo devono:
 - a) stendere sotto il veicolo un telo ignifugo ed impermeabile, per evitare di danneggiare il suolo, il cui perimetro non dovrà superare le dimensioni dei mezzi e non dovrà in alcun modo rappresentare un pericolo per le persone od intralciare la circolazione delle stesse;
 - b) dotarsi di idonei supporti e/o spessori di legno o altro materiale per evitare di rovinare il suolo.
2. L'accesso alla Piazza delle Fornaci è consentita solo a veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a tonnellate 6,0.
3. La violazione dei commi 1 e 2 ed altresì il danneggiamento, il deturpamento e l'imbrattamento del patrimonio comunale comporterà, oltre alla sanzione prevista dall'art. 41 comma 2° del presente regolamento, l'immediato allontanamento coatto dall'area mercatale a cura delle Forze di Polizia.

4. Qualora vengano accertate e contestate all'operatore commerciale reiterate e/o gravi violazioni del presente articolo, si procederà anche alla sospensione della concessione di posteggio per la durata di tre mesi.

Art. 13 **Richiamo alle norme igienico-sanitarie**

1. Nell'applicazione del presente regolamento s' intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Il Comune assicura, nelle aree destinate ai posteggi , per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, dall'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tale responsabilità e doveri anche se il posteggio è isolato.
4. Il mancato rispetto delle norme. di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione del posteggio deve essere revocata.

CAPO III
MERCATI

Art. 14

Tipologia dell'area destinata al mercato settimanale di Villaverla, localizzazione e svolgimento.

1. E' istituito il mercato settimanale operante sull'area pubblica di Piazza delle Fornaci, parte di Via del Forno Hoffmann, parte di Via Sant'Antonio e parte di via M. Rumor di Villaverla. Il mercato di Villaverla ha luogo nel giorno di SABATO dalle ore 7.00 alle ore 13.00 ed è di tipologia annuale.

2. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione. All'interno dello stesso sono stati, inoltre, riservati tre posteggi per l'attività di vendita su suolo pubblico da parte di produttori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

3. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.

4. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) superficie complessiva del mercato: mq. 3.423

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 895

c) totale posteggi: 20 di cui:

settore alimentare n. 3

settore non alimentare n. 14

produttori agricoli n. 3

d) tipologia della struttura: posteggi su area scoperta.

5. Elenco dettagliato dei posteggi

Numero posteggio	Tipologia merceologica	Dimensioni
1	Alimentare	9,5x5
2	(Sostituito dal posteggio n. 3a)	
3	Alimentare	9,5x5
4	Alimentare	9x5
5	Non alimentare - varie	10x5
6	Non alimentare - varie	9x5
7	Abbigliamento	10x5
8	Non alimentare - varie	9x5
9	Non alimentare - varie	9x5
10	Pelletteria, borse e cappelleria	9x5
11	Abbigliamento	9x5
12	Abbigliamento	9x5
13	Abbigliamento	9x5

14	Abbigliamento	9x5
15	Fiori recisi e piante	10x5
16	Calzature e Pelletterie	10x5
17	Calzature e Pelletterie	9x5
18	Bigiotteria	9x5

1a	Produttore agricolo	6x5
2a	Produttore agricolo	6x5
3a	Produttore agricolo	8x5

Art. 15
Prescrizioni circa gli orari di svolgimento dei mercati settimanali

1. I concessionari di posteggio entro le ore 8,00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
2. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
3. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzativo in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
5. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo, il mercato potrà essere anticipato, posticipato o effettuato nella stessa giornata, come previsto all'art. 8 della L.R. n. 10/2001, nel rispetto del limite massimo di numero otto giornate di deroga nel corso dell'anno solare, oltre alle festività del mese di dicembre, ad eccezione del 25 dicembre e del giorno di Pasqua.
6. Qualora il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso potrà essere anticipato o posticipato, ma non effettuato in deroga.
7. Le giornate di deroga di cui al comma precedente possono anche non coincidere con le analoghe otto giornate previste per il commercio in sede fissa.

Art. 16
Funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

3. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 17

Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell' attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento. Le eventuali tende utilizzate quali coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2 e non superiori a metri 4,00.
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 1 metro.
6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita

Art. 18

Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 19
Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio, a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 20
Criteri di priorità per la formazione delle graduatorie

1. I criteri di priorità, da applicarsi nel caso di pluralità di domande concorrenti, sono i seguenti:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche: la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, valutabile nella misura di n. 2 punti attribuibili per ogni anno - o frazione di anno superiore ai sei mesi - di iscrizione, fino al raggiungimento massimo di 60 punti (attribuibili alla ditta avente 30 anni di iscrizione - eventuali annualità eccedenti non verranno conteggiate);

b) solo in sede di prima applicazione: specifica professionalità acquisita da operatori nel posteggio al quale si riferisce la selezione, compresi i precari - nei casi in cui la spunta giornaliera si sia concretizzata in una effettiva occupazione -, valutabile in n. 4 punti attribuibili per ogni anno - o frazione di anno superiore ai sei mesi - di anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione, fino al raggiungimento massimo di 40 punti (valutabili max 10 anni - eventuali annualità eccedenti non verranno conteggiate); in caso di subentro di una ditta nella titolarità del posteggio, alla stessa verrà attribuito anche il punteggio per specifica professionalità acquisito dalla ditta cedente;

c) in caso di parità di punteggio tra ditte concorrenti, verrà data precedenza alla ditta con "effettiva maggiore anzianità", con riferimento alla data esatta di prima iscrizione al Registro delle Imprese quale impresa attiva nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 21
Criteri di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 10 agli imprenditori agricoli è effettuata, su domanda dopo aver affisso apposito avviso pubblico per la durata di gg. 30 all'Albo Pretorio online, nel rispetto dei criteri di priorità indicati nel precedente articolo 20.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite agli imprenditori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 3, e con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 180.

Art. 22

Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 23

Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato; in caso di subingresso viene presa in considerazione anche l'anzianità maturata dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;

c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

3) La graduatoria degli assegnatari è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento.

Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 24 **Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2. I posteggi liberi alle ore 8,00 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.

3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:

a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;

b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

c) solo nel caso in cui non sia possibile sostituire gli operatori assenti con altri dello stesso settore, si procede all'assegnazione del posteggio ad operatori di altro settore merceologico sulla base delle precedenti lettera a) e b).

4 bis. I posteggi istituiti per la vendita di prodotti appartenenti ad una specifica tipologia merceologica, in via prioritaria sono assegnati agli operatori che trattano prodotti appartenenti alla medesima tipologia; in assenza i posteggi sono assegnati agli operatori dello stesso settore merceologico sulla base del precedente comma 4 lettera a) e b); in assenza anche di questi ultimi si procede all'assegnazione dei posteggi agli operatori di altro settore merceologico sulla base del precedente comma 4 lettera a) e b).

5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 25

Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.

2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 26

Variatione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 27

Trasferimento dei posteggi

1. Il Comune può disporre lo spostamento dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

2. In caso di trasferimento di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario

del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

4. Si rammenta che l'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

Art. 27 bis Trasferimento temporaneo del mercato

Il mercato può essere temporaneamente trasferito in tutto o in parte (singoli posteggi) per 3 motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

Art. 28 Eventuale soppressione di posteggi

1. Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

2. I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 29
Potenziamento dei mercati esistenti

1. Gli ampliamenti dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi devono essere giustificati da un effettivo aumento di domanda e devono tener conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza.
2. Tuttavia, i Comuni possono valutare attentamente l'opportunità di potenziare i mercati esistenti, al fine di aumentarne il grado di attrattività e funzionalità, creando nuovi posteggi anche nei seguenti casi:
 - a) quando il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e del tutto insufficiente ad esercitare un potere di attrazione nei confronti dei consumatori;
 - b) nei Comuni e nelle zone in cui esista una forte presenza turistica ed il numero dei posteggi esistenti sia decisamente carente;
 - c) nei casi in cui la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare o non alimentare non sia effettuata nell'ambito dei punti di vendita al dettaglio in sede fissa e nel mercato stesso esistente nell'ambito del Comune.

Art. 30
Modifica del giorno di svolgimento del mercato

1. In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento dei mercati.

Art. 31
Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, dopo aver accertato la fattispecie di cui all'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, inizia il procedimento di revoca seguendo la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo comunicazione all'interessato e fissando il termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale scatta la revoca in presenza di mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ai sensi dell'art. 5, lett.

b) della L.R. 10/2001. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. *Abrogato.*

5. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R.10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

6) Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 11 comma 4 del presente regolamento, l'organo comunale competente attiva la procedura ai sensi della L. 241/90.

7) L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE DI NOVOLEDO E VILLAVERLA

Art. 32

Autorizzazioni temporanee durante le Sagre Paesane

1. Ai sensi dell'art. 3 della L.R n. 10/2001, in occasione di manifestazioni temporanee In occasione di sagre paesane quali la Sagra di Novoledo (prima domenica di luglio) e la Sagra di Villaverla capoluogo (prima domenica di agosto).e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità precedentemente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

2. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

4. Si rammenta che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative) le O.N.L.U.S, possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse, come definite nella circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998 n. 168 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi le attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei).

Art. 33

Individuazione delle aree per lo svolgimento delle Sagre Comunali

1. Le aree da destinare al posizionamento delle bancarelle nel corso della Sagra di Novoledo e Villaverla sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale, che approva altresì l' apposita scheda per singola sagra, indicante:
 - a) ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento;orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
2. Per ciascuna edizione della sagra di Novoledo e della sagra di Villaverla viene disposto dall'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con l'Ufficio Commercio, una scheda a cui sarà di volta in volta allegato un elaborato grafico, in cui sono identificati:
 - a) i singoli posteggi e la relativa numerazione,
 - b) la loro dislocazione
 - c) la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche
 - d) la circolazione pedonale e veicolare.
3. L'elaborato grafico è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso il settore Tecnico e sportello associato per le imprese del Comune.
4. Copia della scheda, dell'elaborato grafico e del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore commerciale sul suolo pubblico.

Art. 34

Procedimento per il di rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Chi intende partecipare alla Sagra di Novoledo e alla Sagra di Villaverla deve inviare istanza in bollo all'Ufficio Commercio presso il Settore Tecnico del Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica

sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita

e) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune trenta giorni prima della data di effettivo inizio svolgimento della sagra stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria.

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro cinque giorni dalla notifica della richiesta d'integrazione. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa sagra, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare; in ogni caso sarà valutata esclusivamente la prima istanza presentata al protocollo comunale.

Art. 35

Criteria per la composizione della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze effettive alle precedenti edizioni della Sagra, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda. Sia per le domande spedite a mezzo posta che per quelle consegnate direttamente al Comune, si farà riferimento al timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

c) maggiore anzianità dell'autorizzazione;

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della Sagra. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla Sagra in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della sagra ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento.

Art. 36

Decadenza del diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria

1. L'operatore perde il diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria quando non si presenta all'assegnazione dello spazio pubblico nel termine stabilito. E' fatta eccezione nei casi di assenza per malattia e gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della autorizzazione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata.

Art. 37

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultano occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, non vengono assegnati, e rimangono pertanto liberi.

Art. 38

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Sono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal precedente art. 12.
2. A garanzia dell'occupazione dell'area entro il termine stabilito, nonché per eventuali danni e/o ammanchi ai beni del Comune, deve versare un deposito cauzionale , con le modalità e gli importi che vengono di volta in volta comunicati , pena la decadenza dell'autorizzazione. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o venga restituita non nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate al concessionario dell'autorizzazione con rivalsa sulla cauzione versata, ferma restando l'eventuale risarcimento dei danni;

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 40
Modulistica

1. I Comuni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, nonché delle concessioni di posteggio e relativo rinnovo utilizzano la modulistica allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005. Le autorizzazioni devono essere redatte in un unico foglio formato A3 fronte/retro.

2. Le domande di nuove autorizzazioni di tipo B), di sub-ingresso in autorizzazioni ed eventuali relative concessioni nonché le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono

presentate dagli operatori utilizzando la modulistica allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005

Art. 41 Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabili dall'articolo 6, commi 2 e 3, e dall'articolo 12, commi 7, 8, 9, 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo 114/1998.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo e salvo diversa disposizione di legge, all'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.L.vo 267/2000, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 42 Monitoraggio

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Comune invia alla Regione e alla Camera di commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati nell'anno precedente, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare.
2. Nell'ipotesi di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il subingresso viene considerato cessazione di autorizzazione per il Comune del cedente e rilascio di nuovo titolo autorizzatorio per quello del cessionario, ove diversi. Analogamente, nel caso di cambio di residenza o di sede, ai fini del computo, vi sarà cessazione per il Comune dal quale il soggetto trasferisce la residenza o la sede e nuova autorizzazione per il Comune in cui il soggetto fissa la nuova residenza o sede e che provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo quindi in carico l'intera posizione.

Art. 43 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con le stesse in contrasto.

